

CRITERI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

PREMESSA

Si pubblicano integralmente, di seguito, i *Criteri* per l'ammissione, o riammissione, alla Categoria superiore 2020/2021 (in ordine ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria).

I *Criteri* di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella e per la stagione sportiva 1993/'94 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti ventisette stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui allo svolgimento, ancora in via sperimentale, in ordine al Campionato Regionale di Eccellenza, delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei *Criteri* sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicitazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei *Criteri* in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteri* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*): per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C.; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato consentito anche dalla pubblicazione, nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione (da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito alla lettera I) di questi *Criteri* (Modalità di presentazione della domanda di ammissione / riammissione), in particolare ai nn. 2) e 4):

- il n. 2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. (**da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, sarà depositato a mano il solo assegno circolare non trasferibile**);
- il n. 4) prescrive l'obbligo di depositare (**sempre con la procedura della dematerializzazione**), presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, la documentazione completa per l'iscrizione al Campionato 2020/2021, **al quale si chiede di partecipare**, compreso il relativo versamento (**da depositare a mano**), da eseguire **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità del versamento medesimo**.

In ordine alle domande di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, sarà applicata una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Sarà invece attribuito un *bonus*, nella misura minima di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento, non esclusi quelli che saranno indetti nella corrente stagione sportiva (2019/2020).

Sarà, altresì, attribuito un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l'indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai *Corsi* in argomento).

Nella corrente stagione sportiva saranno indetti almeno altri quattro *Corsi per Dirigenti Sportivi*.

A richiesta diretta delle società (almeno quindici per ogni singolo *Corso*) – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta (nel rispetto del relativo *Regolamento* e dei suoi principi ispiratori) – saranno indetti *Corsi* zonali.

Il *Regolamento Ufficiale* aggiornato dei *Corsi per Dirigenti Sportivi* ed i modelli (per la domanda di ammissione e la dichiarazione di autocertificazione) saranno pubblicati sul C.U., di questo C.R., che annuncerà il primo *Corso* dell'anno sportivo 2019/2020.

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore 2020/2021:

A) CAMPIONATI RELATIVI AI CRITERI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA

PERIODO DI RIFERIMENTO: STAGIONI SPORTIVE 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020

CRITERI SPECIALI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione / riammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2020/2021, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai *Criteri* sono quelli di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Le ammissioni / riammissioni al Campionato Regionale di Seconda Categoria, che è fondamentale Categoria di base, sono disciplinate da specifici e speciali *Criteri*, anche in deroga a quelli vigenti per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nell'ambito dei *Criteri* speciali, stabiliti per l'ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, si fa riferimento esclusivo (al fine del conseguimento di una congrua promozione dell'attività di base medesima, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.), in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) al comportamento disciplinare nel quadriennio 2016/2017 – 2019/2020;
- 2) agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.

I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione o riammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e B/AMM (relativo alla domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria) saranno pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 della prossima stagione sportiva (2020/2021) e **dovranno essere inoltrati sempre attraverso la procedura di dematerializzazione.**

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2020/2021 di Eccellenza, e/o Promozione, e/o Prima Categoria, e/o Seconda Categoria, potranno verificarsi:

1) a seguito di eventuale esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2019/2020, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D e quelle promosse a tale Campionato dall'Eccellenza campana;

2) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;

3) a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2020/2021, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2020/2021), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;

b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo all'atto della fusione. Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):

1) **fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;**

2) **per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.**

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2020/2021, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2020/2021), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteri*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione), sia in ordine ai punteggi;
- ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, **che si scinda** da altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), la quale ultima conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (di Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteri*.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEXZA" DAL CAMPIONATO 2019/2020

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, che potrebbero determinarsi al termine della stagione sportiva 2019/2020.

È riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, alle società, che eventualmente retrocederanno in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2019/2020, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

1) Posizione di classifica: nel senso della sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

2) posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

- 3) attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3);
- 4) partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);
- 5) durata dell'attività sportiva, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5;
- 6) penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

E) PUNTEGGI

E1) Posizione di classifica per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero in quello di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica conseguenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15
- Quinta classificata	punti 12
- Sesta classificata	punti 10
- Settima classificata	punti 9
- Ottava classificata	punti 8
- Nona classificata	punti 7
- Decima classificata	punti 6
- Classificata dopo la decima	punti 0

In ordine alla **Coppa Italia Dilettanti**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti cinque a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della fase regionale;

punti dieci alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti quindici alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

punti tre, in ragione di ogni qualificazione al turno successivo della fase nazionale, compreso il primo turno;

ulteriori punti quindici, in ragione della vittoria nella fase nazionale.

In ordine alla **Coppa Campania di Promozione alla società vincitrice della Coppa di Promozione 2019/2020 è riservata priorità assoluta, esclusivamente per l'anno sportivo 2020/2021, in ordine all'ammissione al Campionato di Eccellenza 2020/2021, fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della domanda di ammissione.** In tale circostanza dovrà essere formalizzata l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2020/2021 entro il termine di scadenza ordinatorio. Nell'ipotesi che la società vincitrice della Coppa Campania di Promozione 2019/2020 acquisisca il titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2020/2021, sia a seguito di vittoria del Campionato, sia a seguito delle gare di *play-off* di promozione, il diritto, come per la società vincitrice della Coppa medesima, viene attribuito alla società finalista e perdente la gara di finale della Coppa Campania di Promozione 2019/2020, salva l'ipotesi che anch'essa acquisisca il titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2020/2021. Nessun diritto è riconosciuto alle società perdenti le gare di semifinale, salvo l'attribuzione di un **"bonus" di punti otto.**

L'ammissione al Campionato di Eccellenza 2020/2021, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a questo paragrafo non è considerata "non ammissione" e, di conseguenza, comporta la preclusione, di cui al n. 5) dei presenti "Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore.

Va sottolineato che in caso di rinuncia, alla gara di finale della Coppa Campania di Promozione, la società interessata perde l'eventuale diritto di priorità assoluta così come innanzi indicato.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C. ha altresì determinato che, **nell'ipotesi che non vi fossero vacanze di organico nel richiamato Campionato di Eccellenza 2020/2021, alla società vincitrice della Coppa Campania di Promozione 2019/2020, viceversa, sarà attribuito un "bonus" di punti 30 (trenta) nell'eventualità di domande di ammissioni / riammissioni alla Categoria superiore per le stagioni sportive successive, rientranti nel quadriennio di riferimento.**

Alla società finalista, perdente la gara di finale della Coppa Campania di Promozione 2019/2020 sarà attribuito un "bonus" di punti 15 (quindici) nell'eventualità di domande di ammissioni / riammissioni alla Categoria superiore, rientranti nel quadriennio di riferimento.

In ordine alla **Coppa Campania di Prima e Seconda Categoria**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti tre per la partecipazione alla manifestazione.

Saranno attribuiti ulteriori punti, come segue:

punti tre a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti cinque alla società perdente la gara di finale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti dieci alla società vincitrice della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Sarà, invece, gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, relativo alla rispettiva posizione, eventualmente già acquisita, ogni società che abbia rinunciato anche ad una sola gara (o che sia stata sanzionata con la perdita della gara per inferiorità numerica, per qualsiasi motivo), in riferimento a qualsiasi turno della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).**

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4

Viene, altresì, riconosciuto un "**bonus**", equivalente al **25% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteri di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità, ad ogni singola società che, a seguito di **spareggio**, abbia perso il titolo sportivo della stagione 2019/2020, o non abbia conseguito quello superiore. Il "**bonus**" del 25% del punteggio totale viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di ammissione / riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa del relativo spareggio. Dall'attribuzione del "**bonus**" del 25%: a) sono escluse le società, che retrocederanno al Campionato Regionale di Promozione (o di Prima Categoria, o di Seconda Categoria) a seguito di esito negativo della fase dei *Play-out* del Campionato Regionale d'Eccellenza (o di Prima Categoria, o di Seconda Categoria); b) sono escluse, ovviamente, in quanto l'eventuale richiesta d'ammissione non è di competenza di questo C.R., le società vincitrici della fase dei *Play-off* del Campionato Regionale d'Eccellenza.

Ad ogni singola società che, a seguito di esito negativo della fase dei **Play-out 2019/2020 (alla quale avesse titolo a partecipare ed abbia effettivamente preso parte)**, abbia perso il titolo sportivo d'Eccellenza o quello di Promozione o di Prima Categoria, viene riconosciuto un "**bonus**", equivalente al **10% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteri di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità. Il "**bonus**", di cui a questo capoverso, **in ordine al quadriennio** di riferimento della relativa domanda di riammissione: a) viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa della rispettiva fase dei **Play-out**; b) può essere attribuito una sola volta; c) non è cumulabile con alcun altro "**bonus**" analogo (da spareggio). Non viene, viceversa, attribuito alcun "**bonus**", in relazione alla fase dei *Play-off* (comprese le gare di spareggio promozione tra le quattro vincitrici dei play-off), essendo essa – nell'ambito di questo C.R. – finalizzata alla determinazione delle posizioni in classifica (dalla seconda alla quinta) nel rispettivo girone dei Campionati Regionali d'Eccellenza, di Promozione e di Prima Categoria.

E2) Posizioni nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina – Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla *prima squadra* ed all'eventuale "squadra riserve" (entrambe, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile), in Campionato eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, (dalla stagione sportiva 2018/2019 Under 19 ed Under 18 – Regionale e Provinciale –), Regionale *Juniores* e di Attività Mista, *Juniores* – Under 17 vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

Punti 25

L'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni nella graduatoria della **Coppa Disciplina** – delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21*, (dalla stagione sportiva 2018/2019 *Terza Categoria Under 19*), *Terza Categoria Under 18*, Attività Mista ed Under 17 è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria “squadra riserve”. I punteggi di **Coppa Disciplina** delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle “**squadre riserve**” (*Juniores Under 19 Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – Juniores Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – Juniores 2000 / Under 17 – Terza Categoria – Terza Categoria Under 21*), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E2): **punti 15** (e non 25).

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina** del **Campionato Under 19 Provinciale e Juniores Provinciale** (sia per le **società pure**, sia per le “squadre riserve”) vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione: **punti 5**

Alle società classificatesi, a seguire (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via, con le sole eccezioni, relative al Campionato di Seconda Categoria, come indicate nel richiamo con l'asterisco *), nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla **quarta** classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato d'Eccellenza (°);
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Seconda Categoria *;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniores Under 19*, Regionale *Juniores* o di Attività Mista (per le “squadre riserve” e per le **società pure**) o del **Campionato Juniores 2001 / Under 18** (nelle passate stagioni sportive **Campionato Under 17**) **.

(°) Con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2019/2020 (ovvero dalle ammissioni / riammissioni ai Campionati 2020/2021), in ragione dell'ampliamento dell'organico del Campionato di Eccellenza (da 32 a 36 squadre), il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato che l'attribuzione di punti ed il beneficio dell'esonero da preclusione per il medesimo Campionato di Eccellenza **sia esteso anche alla quarta posizione della graduatoria di Coppa Disciplina**.

* Alle società classificatesi nell'**undicesima** e nella **dodicesima** posizione saranno attribuiti, rispettivamente, **punti 5=(cinque) e punti 4=(quattro)**;

**** Disposizione valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – o sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale Juniores e Juniores Under 19 Regionale (in una con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista).**

Il punteggio è stato e sarà attribuito fino alla quinta classificata, come segue: punti 15 alla prima classificata; punti 12 alla seconda; punti 10 alla terza; punti 9 alla quarta; punti 8 alla quinta.

Sarà attribuito il seguente "bonus" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "bonus", le società classificate nelle posizioni successive alla prima):

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4
- Seconda Categoria	punti 2

E3) Attività giovanile (esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile, comprese le società "pure" di Terza Categoria *Under 19*, Terza Categoria *Under 18*, *Juniores 2000 / Under 17* e *Juniores 2001 / Under 18*) nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o *Tornei*, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni singola squadra **Under 19 Regionale, Under 18 Regionale, Juniores Nazionale, Juniores Regionale, di Attività Mista, Under 17, Under 19 e Under 18 Provinciale, Juniores Provinciale** punti **4**
- per ogni singola squadra **Allievi o Under 17/Under 16 (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa), o Giovanissimi o Under 15 (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa)** punti **1**
- per ogni singola squadra **Esordienti, o Pulcini** punti **0.50**

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18 o Juniores 2000 / Under 17** (dalla stagione sportiva 2018/2019 **Terza Categoria Under 19 o Juniores 2001 / Under 18**), o con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del **Campionato Juniores Regionale o di Attività Mista o Juniores 2000 / Under 17**, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti sei** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **classificatasi fino al terzo posto (anche ex aequo)** nel rispettivo girone del **Campionato Juniores Regionale, o di Attività Mista, o Juniores 2000 / Under 17** (dalla stagione sportiva 2018/2019 **Terza Categoria Under 19 o Juniores 2001 / Under 18**), saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Juniores 2000 / Under 17, o con la propria "squadra riserve", del titolo regionale del Campionato Under 19 e Juniores, o di Attività Mista, o Juniores 2001 / Under 18, Juniores 2000 / Under 17**, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **punti quindici** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Sono attribuiti, altresì, i seguenti, ulteriori punti:

a) alla società **finalista**, con la propria prima squadra di **Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Juniores 2001 / Under 18 o Juniores 2000 / Under 17**, o con la propria "squadra riserve", del titolo nazionale **Juniores**, riservato alle squadre regionali, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione):

- **punti dodici.**

b) alla società **vincitrice**, con la propria squadra di **Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Juniores 2001 / Under 18 o Juniores 2000 / Under 17**, o con la propria "squadra riserve", del titolo nazionale **Juniores (reg. o Juniores 2000/2001)**, riservato alle squadre regionali, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione):

- **punti venti.**

Sarà gravata da **punti tre di penalità**, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla **partecipazione annuale**, ogni società che abbia rinunciato, con la propria prima squadra di **Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Juniores 2001 / Under 18 o Juniores 2000 / Under 17**, o con la propria "squadra riserve", a più di una gara nel rispettivo girone del **Campionato Under 19, Juniores, o di Attività Mista, o Juniores 2001 / Under 18 o Juniores 2000 / Under 17** (a livello Regionale, o Provinciale). Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la prima squadra di **Terza Categoria Under 19 Terza Categoria Under 18 o Juniores 2001 / Under 18 o Juniores 2000 / Under 17**, o la "squadra riserve", sia stata sanzionata con la **gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara.**

Sarà gravata da **punti tre di penalità**, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla **partecipazione annuale**, ogni società, di **Eccellenza o di Promozione**, che, con la propria "squadra riserve", **abbia rinunciato alla partecipazione annuale al Campionato Juniores, o di Attività Mista o eventualmente autorizzata: Juniores 2001 / Under 18 o Juniores 2000 / Under 17** (a livello Regionale, o Provinciale), o **ne sia stata esclusa**, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente quattro punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E3) –, in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale **Juniores**, in ragione della circostanza che trattasi di attività che esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale **Juniores / Under 19 (o di Attività Mista) o Juniores 2001 Under 18 (nelle stagioni sportive precedenti Juniores 2000 Under 17)**. Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale **Juniores**, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

In analogia a quanto disposto in ordine alla **Coppa Disciplina** e come già indicato in questo paragrafo, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni di classifica, sia per i gironi iniziali, sia per le fasi successive, Regionale e/o Nazionale – delle **società pure** di **Terza Categoria Under 21, di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18, Attività Mista, Juniores 2001 / Under 18 e Juniores 2000 / Under 17** è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". Analogamente, è identica la penalità, in relazione all'eventuale rinuncia a più di una gara nel rispettivo girone di uno degli indicati Campionati. I punteggi di classifica delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti (in una con l'addebito delle eventuali, richiamate penalità) esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del **Settore per l'attività giovanile e scolastica.**

E4) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi: la partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, sia ad uno dei quattro che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "**bonus**" determinato come segue:

Partecipazione di almeno tre dirigenti	punti 3
Partecipazione di almeno quattro dirigenti	punti 4
Partecipazione di almeno cinque dirigenti	punti 5
Partecipazione di sei, o più dirigenti	punti 5

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i settantotto *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, tutti i *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1992/'93 in poi), nonché i *Corsi* che saranno organizzati e che inizieranno entro il 30 giugno 2020, con pubblicazione (sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., in data antecedente la delibera, del Comitato medesimo, relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2020/2021) dell'elenco dei candidati, che avranno superato, con esito positivo, le *Tesine finali*. Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative ai partecipanti ai *Corsi* ed alle rispettive società, **di appartenenza all'atto della partecipazione al Corso di riferimento**, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R., e che, per i *Corsi* 2019/2020, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi.

E5) Affiliazione ed attività sportiva (quest'ultima, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione). Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il **limite massimo di punti 45** (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti:

punti 1

Il limite massimo di punti è di 45=quarantacinque.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E5), si individua come interrottiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.*, o *partecipazione ad attività diversa da quella di calcio a undici maschile*.

F) PENALITÀ

Penalità da retrocessione – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti – 2
- dall'Eccellenza	punti – 4 (*)
- dalla Promozione	punti – 8 (*)
- dalla Prima Categoria	punti –12 (*)
- dalla Seconda Categoria	punti –12 (*)

(*) La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei *Play-out*.

Penalità relativa al campo di gioco – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2019/2020, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: *a) l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2019/2020; b) il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2019/2020, o comunque non oltre il 30 settembre 2019); c) la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti:*

punti – 20

Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ad uno dei Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R, o a quelli che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva 2018/2019 (in ordine alle modalità di applicazione delle penalità in argomento, si veda quanto enunciato in ordine all'attribuzione di ogni singolo, rispettivo **Bonus**):

punti –10

G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione / riammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- al numero di anni, inferiore a quattro compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteri*;
- alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) ad 11) di questa lettera G) dei *Criteri*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione / riammissione.**

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteri:*
 - 1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva 2016/2017, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5) di questi *Criteri*;
- *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*
 - 2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;
 - 3) squalifica del campo di gioco (*sono considerate tali anche le sanzioni di gare a porte chiuse deliberate dagli Organi di Giustizia Sportiva*), complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);

4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. – *“Violazione della clausola compromissoria”* – in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o *“assistente di parte dell'arbitro”*), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;

- *in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*

5) precedente ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (con espressa esclusione dell'ammissione / riammissione al Campionato di Seconda Categoria). **In deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa / riammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2018/2019 e/o 2019/2020);**

- *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:*

6) rinuncia/e, riferita/e esclusivamente ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C., o su determinazione del C.R. Campania – mancata/e ammissione/i ad esso), ad eccezione della rinuncia all'iscrizione, o della mancata ammissione, al Campionato Regionale di Seconda Categoria (in conformità alle coerenti e costanti determinazioni in argomento, fin dal C.U. n. 11 del 19 agosto 1993, anche in analogia alla *non preclusione*, di cui all'ammissione al Campionato medesimo);

7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due;

8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;

- *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*

9) esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale *“squadra riserve”* (Terza Categoria, Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18, Terza Categoria Under 21, Juniores Under 19/Juniores/Attività Mista, Juniores 2001 /Under 18, Juniores 2000 /Under 17);

- *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*

10) penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 34 C.G.S. (*“Violazione del vincolo di giustizia”*), in relazione all'art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;

- *in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:*

11) mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:

a) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare *di andata e ritorno*), di spareggio (sia in ordine ai *Play-off* e/o ai *Play-out* dei Campionati Regionali d'Eccellenza e/o di Promozione, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;

b) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di *andata e ritorno*) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di Promozione, di Prima, Seconda e Terza Categoria), organizzate nell'ambito di questo C.R.;

c) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di *andata e ritorno*) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

H) ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, l'esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell'ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell'esonero, sia nell'ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.

In relazione alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G), come già indicato nel suo testo, in deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa / riammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2018/2019 e/o 2019/2020).

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analogo estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E2) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla **quarta** classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Seconda Categoria;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors Under 19*, Regionale *Juniors*, o di Attività Mista, ***Juniors 2001 / Under 18*** o ***Juniors 2000 / Under 17*** (esclusivamente per le "squadre riserve" di *Calcio a Undici* maschile) ***;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors Under 19*, Regionale *Juniors*, o di Attività Mista, ***Juniors 2001 / Under 18*** o ***Juniors 2000 / Under 17*** (esclusivamente per le **società pure** di *Calcio a Undici* maschile) ***.

(°) *Con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2019/2020 (ovvero dalle ammissioni / riammissioni ai Campionati 2020/2021), in ragione dell'ampliamento dell'organico del Campionato di Eccellenza (da 32 a 36 squadre), il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato che l'attribuzione di punti ed il beneficio dell'esonero da preclusione per il medesimo Campionato di Eccellenza sia esteso anche alla quarta posizione della graduatoria di Coppa Disciplina.*

*** Questa disposizione è valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – oppure sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale Juniores Under 19, Regionale Juniores (insieme con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista).

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2020/2021), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione / riammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l'eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

Ferma restando la deroga, di cui al n. 5 della lettera G), in ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

- la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E2 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione / riammissione;
- alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;
- nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

A) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);

B) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione / riammissione;

- nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione / riammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione / riammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:

a) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;

b) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

I) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE

Le domande saranno validamente presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle. Esse, se già presentate in periodo non consentito, dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Contabilità del Comitato (o potranno verificarlo nella loro "area riservata" della procedura *on-line*), dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2019/2020, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).

I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione, saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell'anno sportivo 2020/2021.

Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo, devono essere rispettate, **a pena di nullità** della relativa domanda di ammissione / riammissione, **con assoluta inefficacia ed anzi inammissibilità** – trattandosi di concorso relativo ad interessi sportivi di plurimi terzi – anche dell'eventuale dimostrazione di **causa di forza maggiore**, che abbia impedito il rispetto delle modalità, di seguito enunciate, in dettaglio, in ordine ad ogni singola domanda:

1) essa dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (che sarà pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2020/2021), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate in questa lettera I) dei *Criteri*;

2) dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica** (ad evitare potenziali, insanabili disguidi e non riparabili ritardi di recapito, **sono escluse tutte** le altre modalità: a titolo di esempio, spedizione a mezzo servizio postale; trasmissione a mezzo telefax; recapito a mezzo corriere), con decorrenza dal primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento ed entro il termine che sarà fissato, quale scadenza per le domande di ammissione / riammissione, sul Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2020/2021. Saranno **nulle** le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, con le modalità innanzi indicate;

3) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione / riammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;

4) contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**: a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; b) versamento, **unico documento da depositare a mano** (ammesso **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità di versamento: ad esempio, di assegno bancario – cosiddetto “di conto corrente” –; di bonifico bancario; di assegno circolare nei termini, ma depositato oltre i termini; di danaro contante, ecc.) dell'importo stabilito per l'iscrizione al Campionato al quale si chiede di partecipare – e non al Campionato di Categoria inferiore, al quale, all'atto della domanda, si ha titolo a prendere parte – e di eventuali pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., del Comitato Regionale Campania – L.N.D., di altre società, di tesserati; c) modello di censimento dei dirigenti.**

Dal Sito Internet del C.R. Campania (info@figc-campania.it), nella sezione *Comunicati Ufficiali*, possono essere consultati i Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine di reperire tutte le informazioni utili per la redazione puntuale della domanda di ammissione / riammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione / riammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita al Tribunale Federale Territoriale;

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2020/2021, sarà immediatamente restituita, a richiesta scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2020/2021, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo **“Ammende per rinuncia”** (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società ammesse / riammesse al Campionato di Categoria superiore 2020/2021 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse / riammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2019/2020, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l'incameramento, al capitolo **“Ammende per rinuncia”** (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Promozione specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: a) la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Campania di Promozione 2020/2021; b) se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors Under 19* o di Attività Mista (o *Juniors 2002 Under 18*, se deliberato dal C.R. Campania) 2020/2021.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Regionale *Juniores Under 19* o di Attività Mista (o Juniores 2002 Under 18, se deliberato dal C.R. Campania) 2020/2021 vige a pieno titolo anche per le società ammesse / riammesse, per il medesimo anno sportivo, ai Campionati di Eccellenza o Promozione, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare, di una sanzione pecuniaria, fissata invariabilmente in euro 5.000,00 per le società di Eccellenza ed in euro 4.000,00 per le società di Promozione.**